



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. prot. n. 2813-2756/I

Delibera n. 588/2015

Il Consiglio nella seduta del **3** 2/3/2015, composto come da verbale in pari data;
sentito il relatore Cons. **Lucio Di Nosse**;


richiamata la delibera consiliare n. 2568 del 16/12/2014 con la quale lo scrivente Ufficio ha promosso, mediante pubblicazione della citata delibera sul sito internet del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 1 Presidente di sezione e n. 1 di Vice Presidente di sezione presso la CTR di SICILIA**;

rilevato che a seguito della predetta procedura di interpello su base nazionale, sono state acquisite le richieste di applicazione per la CTP di Foggia dei seguenti nominativi:

NOMINATIVO	CARICA	COMMISSIONE DI APPARTENENZA	ANZIANITA' DI SERVIZIO
MICALI SANTA	VPS	CTR SICILIA	20/12/2013
GENNARO IGNAZIO	VPS	CTR SICILIA	14/04/2014
ILARDA IGNAZIO	G	CTR SICILIA	19/09/2012
DI PAOLA ONOFRIO	VPS	CTP NAPOLI	02/02/2013

considerato che con la risoluzione n. 13 del 02 dicembre 2014 è stato stabilito che *“in caso di interpello nazionale per applicazioni presso le Commissioni Tributarie, il Consiglio, per l'individuazione dei componenti da applicare, previa una preliminare comparazione tra gli organici delle Commissioni Tributarie di appartenenza dei candidati e le loro esigenze di servizio, attuerà la valutazione dei partecipanti adottando quale principio generale di comparazione, in caso di eccesso delle domande rispetto ai posti disponibili, quello della maggiore anzianità di servizio nella qualifica, secondo i criteri di cui alla risoluzione Consiliare n. 4 del 17/7/2012; a parità di condizioni si farà ricorso al criterio subordinato dell'età anagrafica.*

Le applicazioni sono riservate ai componenti di Commissioni del medesimo grado di quella di destinazione e, in assenza di aspiranti bastevoli alla copertura, potranno essere valutati, in subordine, i componenti di Commissioni di grado diverso da quello della Commissione di applicazione, purché provenienti da altra Regione. Nel caso di applicazione ad una Commissione Tributaria Regionale occorrerà in ogni caso essere in possesso dei requisiti per la nomina a componente di quest'ultima”;





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

esaminate le istanze trasmesse dalle segreterie delle rispettive Commissioni Tributarie, corredate dalle documentazioni relative ai previsti nulla osta dei Presidenti di Commissione, o alla richiesta di rilascio dei medesimi, e le dichiarazioni in merito alla sede di applicazione dell'assenza di incompatibilità di cui all'art. 8, comma 1-bis d.lgs. 545/92 delle CTP, secondo i criteri sopra richiamati;

rilevato che, ad eccezione del VPS dott. Onofrio Di Paola, tutti gli altri partecipanti all'interpello risultano già in organico alla Commissione Regionale della Sicilia e, pertanto, debbono essere esclusi in quanto le applicazioni interne alla medesima commissione sono di competenza del Presidente della stessa;

considerato che, al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie, il Consiglio di Presidenza nella risoluzione annuale sui criteri con cui procedere alla composizione delle sezioni ed alla generale organizzazione delle commissioni, da ultimo la n. 9/2014, ha fissato il principio per cui un componente non possa essere applicato a più di due sezioni oltre quella di titolarità;

ritenuto sia opportuno estendere il principio anzidetto anche alle applicazioni ad altre Commissioni tributarie e che, pertanto, un componente non possa essere applicato a più di due oltre quella di titolarità, salvo che l'applicazione discenda da esito di interpello andato deserto, in quanto occorre salvaguardare prioritariamente le necessità operative poste alla base della richiesta di interpello;

rilevato che tra i partecipanti ammessi all'interpello il **dott. Onofrio Di Paola**, VPS della CTP di Napoli, risulta già applicato alle CTP di Bari ed Ancona, oltre alla CTP di Cagliari;


considerato che il **dott. Onofrio Di Paola** deve essere escluso dall'interpello in virtù del richiamato limite previsto alle applicazioni ad altre commissioni e tenuto conto che l'eccezione prevista in caso di interpello deserto è stata già applicata per l'applicazione alla CTP di Cagliari, dovendosi dare precedenza alle sedi del medesimo grado di provenienza;

visto l'art.15 del D.Lgs. 545/92;

viste le Risoluzioni Consiliari n. 5 del 10/9/2002, n. 3 del 27/3/2007, n. 4 del 17/07/2012, n. 6 del 06/11/2012 e n. 8 del 17/12/2013;

DELIBERA

di prendere atto che l'interpello è concluso con esito negativo;





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Si pubblichi sul sito internet del Consiglio di Presidenza;

Si comunichi:

– al Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia.

IL PRESIDENTE
Mario CAVALLARO

11/06/2017
11

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' and 'C' followed by a long, sweeping tail.

